



COMUNE DI VICOPISANO
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PER LE PARI
OPPORTUNITA'**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 30.05.2011
In vigore dal 21/06/2011*

Art. 1

Finalità

1. Il Consiglio di Vicopisano per le pari opportunità è un organo consultivo del Consiglio Comunale che promuove, nel rispetto dei principi enunciati dall'art.3 dello Statuto comunale e dalla Costituzione, iniziative volte a rimuovere ogni tipo di discriminazione, diretta ed indiretta e a valorizzare in particolare la differenza tra uomo e donna. Cura ogni possibile iniziativa intesa a realizzare pari opportunità per le donne nella formazione, nell'accesso al lavoro, nelle carriere e nello svolgimento della vita sociale. Il Consiglio sostiene con ogni mezzo adeguato le vittime di sopraffazioni e comunque di violazioni del principio di non discriminazione.

Art. 2

Funzioni

1. Per la realizzazione dei compiti indicati nell'articolo 1, il Consiglio:

- formula e promuove azioni positive per la realizzazione del principio di uguaglianza secondo quanto previsto dall'art. 3 della Costituzione italiana e secondo il dettato del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198. Svolge un'azione culturale a carattere capillare per promuovere la parità tra i cittadini anche a livello di mentalità diffusa.
- Dà pareri in merito ad atti rilevanti per le pari opportunità in vista della adozione di questi da parte di altri organi e strutture dell'Amministrazione.
- Sottopone al Consiglio Comunale ogni anno una relazione sulle condizioni delle donne e dei cittadini comunque discriminati, rendendo pubblici e disponibili i dati e materiali raccolti a tal fine.
- E' a disposizione di coloro che si ritengano vittime di discriminazioni per aiutarle nell'esercizio dei loro diritti.
- Nell'espletamento dei suoi compiti, il Consiglio collabora con comitati ed organi che perseguano finalità analoghe a quelle ad esso proprie tanto a livello nazionale e locale, quanto a livello internazionale ed europeo.
- effettua ogni altra azione che ritiene opportuna per il raggiungimento delle sue finalità.

Art. 3

Composizione e partecipazione

1. Il Consiglio è composto da un numero minimo di dieci consiglieri/e e un massimo di n. cinquanta.

2. Il Consiglio cittadino è formato dal Sindaco o da un suo delegato, dalle Assessori, dalle elette nel Consiglio Comunale, dal Presidente della Commissione consiliare per le Pari opportunità e da tutti/e coloro che, interessati/e al tema delle pari opportunità, avanzino apposita richiesta al Sindaco.

3. Le candidature devono essere corredate dall'indicazione delle competenze, titoli posseduti e delle motivazioni della domanda.

La valutazione di ammissibilità è rimessa al Sindaco e all'Assessore con delega alle Pari Opportunità

Le eventuali domande di inserimento che perverranno successivamente all'insediamento del consiglio per le Pari opportunità saranno valutate dall'ufficio di Presidenza.

Almeno il 51% dei componenti il Consiglio deve essere di genere femminile.

4. I componenti il Consiglio restano in carica fino allo scadere del Consiglio Comunale e possono essere rinnovati. Decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive. In caso di decadenza, per dimissioni od assenze, della propria rappresentante, l'associazione, l'organizzazione politica o sociale che l'aveva designata può comunicare all'ufficio di Presidenza una nuova designazione. In caso di decadenza, per dimissioni o assenze di singoli cittadini/e l'Ufficio di Presidenza può procedere ad una nuova designazione.

Le componenti che subentrano in corso di mandato durano in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

5. Le Organizzazioni e le Associazioni sociali interessate a far parte del Consiglio devono presentare al Sindaco apposita richiesta con contestuale designazione della rappresentante, entro il termine stabilito dal sindaco.

Art. 4 **Funzionamento**

1. La prima seduta del Consiglio per le pari opportunità è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore con delega alle pari opportunità.

2. Nella prima seduta vengono eletti il/la Presidente e due vicepresidenti con votazione separata e a scrutinio segreto. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Sindaco e di Presidente di commissione consiliare permanente. Risulta eletto presidente colui/colei che ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui, dopo due votazioni, non risulti eletto alcun candidato si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. I Vicepresidenti sono eletti con le seguenti modalità: ciascun componente vota un solo nome e risultano eletti/e i/le candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede secondo l'ordine d'età.

3. Nella prima seduta, successivamente alla nomina di Presidente e Vicepresidenti, il consiglio procede a costituire l'Ufficio di presidenza, formato oltreché da costoro da un/a segretario/a, un/a tesoriere/a e dai/dalle coordinatori/rici dei gruppi.

4. Il/La presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede e ne coordina l'attività. Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, per almeno tre volte nel corso dell'anno, ed in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o di un terzo dei componenti.

5. La convocazione del Consiglio, con invio dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere trasmessa almeno otto giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore ed il relativo avvio potrà essere trasmesso a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o telefono.

6. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte formulate dal Consiglio nella riunione precedente.

7. Il Consiglio, oltre che per iniziativa della Presidente, è convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei/le componenti. In tal caso, la seduta del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla data richiesta.

8. La seduta del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei/lle componenti; in seconda convocazione è valida quando sia presente almeno un terzo dei/lle componenti.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

10. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei/lle componenti il Consiglio per le seguenti deliberazioni:

- approvazione programmi e progetti da presentare all'Amministrazione Comunale.
- Approvazione della relazione finale annuale dell'attività.

Negli altri casi è richiesta la maggioranza dei voti espressi.

11. Il Consiglio decide con voto palese, salvo che sulle questioni riguardanti persone.

Art. 5

Svolgimento attività

1. Il Consiglio, in occasione della consultazione sul bilancio di previsione, presenta all'amministrazione il programma annuale delle attività proprie e di quelle da proporre all'ente, quali azioni positive da realizzare nell'ambito delle finalità richiamate all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Il Consiglio, per lo svolgimento della propria attività, può articolarsi in gruppi di lavoro, cui aggregare, temporaneamente e per finalità dichiarate, esperti esterni. Il Consiglio forma i gruppi di lavoro definendone i compiti, la durata e la composizione. Essi sono composti almeno da cinque componenti il Consiglio. Ogni gruppo individua una coordinatrice. Ogni componente il Consiglio può, senza diritto di voto, intervenire ai lavori del gruppo di cui non fa parte.

3. Il Consiglio cura la divulgazione della propria attività.

Art. 6

Oneri di funzionamento

1. L'Amministrazione Comunale fornisce al Consiglio i locali e le risorse strumentali ed umane occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Gli eventuali oneri finanziari correnti sono stanziati nel Bilancio di previsione ed individuati in apposito capitolo/articolo del Piano esecutivo di gestione.

Art. 7

Procedura per l'approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio può proporre modifiche al presente Regolamento con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari del Comune di Vicopisano.